



Cod. B15/P2  
Cod.AM/AA/dp  
Circolare n. 106

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0001778**  
**Data: 03/08/2017**

A tutti i Consigli degli Ordini  
degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Split payment – aggiornamenti e aspetti operativi.**

Facendo seguito alla precedenti circolari CNAPPC 90/2017 e 91/2017, si segnala che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha aggiornato l'elenco delle Amministrazioni soggette allo split payment (disponibile all'indirizzo [http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50\\_2017-Nuovi-elenchi/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Nuovi-elenchi/)).

In base a tali aggiornamenti, è stato eliminato il c.d. elenco 1, e cioè l'elenco delle pubbliche amministrazioni, ritenuto non più necessario; è stato difatti stabilito che lo split payment si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ne deriva che, in base a quanto stabilito dal MEF, l'essere soggetti agli obblighi sulla fatturazione elettronica fa rientrare il CNAPPC e gli Ordini agli obblighi sullo split payment .

Di conseguenza, a fronte di quanto sopra esposto, gli Ordini dovranno adempiere alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti".

**Per quanto attiene l'aspetto operativo si precisa:**

Per gli enti pubblici non economici soggetti passivi Iva che effettuano (solo) acquisti nell'esercizio di attività istituzionali l'imposta è esigibile dal momento in cui il corrispettivo della fattura viene pagato al fornitore; è facoltà degli enti optare per l'esigibilità anticipata al momento in cui ricevono la fattura.

Circa il termine del versamento dell'imposta si precisa che lo stesso deve essere in generale effettuato entro il 16 del mese successivo alla data in cui scatta l'esigibilità della imposta secondo quanto sopra precisato in relazione all'ammontare dell'Iva divenuta esigibile nel mese precedente;

In ordine invece alle modalità di versamento dell'imposta si fa presente che lo stesso può essere effettuato mediante versamento unificato di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

La risoluzione n. 15/E/2015 ha istituito il codice tributo **6040** denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

In sede di compilazione del modello F24, tale codice deve essere indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme da indicare nella colonna "importi a debito versati",





con l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui di effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "ooMM" e "AAAA".

**Attenzione:** Il 2^ comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 ha previsto che, al fine di favorire l'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi, le Pubbliche Amministrazioni che applicano le disposizioni di cui sopra per effetto delle modifiche dettate dal D.L.n.50/2017, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta (maturata sulle fatture ricevute a partire dal 1 luglio 2017), da effettuarsi in ogni caso entro il 16 di novembre 2017.

Con i migliori saluti.

Il Tesoriere  
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente  
(arch. Giuseppe Cappochin)

